

23

COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Copia

N.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Del 30/09/2014			PROPRIA "IMU" - ANNO 2014	ZIONE		
L'an DEMILA QUATTORD nella solita sala delle adu In prima convocazione o Presiede l'adunanza L Procedutosi all'appello n	nanze consiliari del C rdinaria, p UZII ANDREA	artecitata ai	, del mese di SETTEMBR i Consiglieri a norma di legge, al alità di sindaco.	206 (742 SFO VII)		:
1) LUZII ANDREA 2) IACHINI TATIANA 3) CAMPITELLI EMIDIO 4) DI BATTISTA ADRIANO 5) GATTI CARLA 6) DI EMIDIO CHIARA 7) CIAVATTA MARIO	SINDACO CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE	Pres. Ass. X X X X X X X X X X X X X X X X X X	8) DI PIERDOMENICO ALESS 9) RASTELLI PIERO 10) CANDELORI ALESSANDRA 11) PELLICCIONI LUDOVICA 12) FARINELLI PAOLA 13) DI SABATINO GIORGIO	CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE CONSIGLIERE	Pres. Ass. X X X X X X X X X X	
	S = Presenti	12		N = Assenti	1	

Risulta legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza LUZII ANDREA

Oggetto:

in qualita' di sindaco.

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (ai sensi di art. 97.4 comma del DIgs n. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. SCARPONE MARIA GRAZIA

La seduta e' pubblica

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU" – ANNO 2014.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE con delibera di G.C. n. 35 del 03.03.2014 con la quale si determinavano le aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale "IMU" per l'anno 2014;

VISTI agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n.201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria "IMU", con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in tutti i comuni del territorio nazionale;

VISTA la legge 27 dicembre 2013 n. 147 (legge di stabilità 2014) e smi., che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti TASI e TARI, oltre ad una profonda e sostanziale modifica normativa della componente IMU;

CONSIDERATO inoltre quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n. 228, dal D.L. n. 35 del 8 aprile 2013 convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2013 n. 64, dal D.L. n. 54 del 21 maggio 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n. 85, dal D.L. n. 102 del 31 agosto 2013 convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124, dal D.L. n. 133 del 30 novembre 2013 convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n. 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IMU (Imposta Municipale Propria), approvato in data odierna con deliberazione consiliare e in vigore dal 1° gennaio 2014;

VISTO il comma 677 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.;

CONSIDERATO che con l'istituzione della IUC a partire dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Municipale Propria ha subito una profonda e sostanziale modifica normativa ed in particolare:

a) viene definitivamente esonerata dall'IMU l'abitazione principale non classificata in A/1, A/8 e

- A/9 e relative pertinenze, ivi compresi gli immobili equiparati ad abitazione principale (unità immobiliari assegnate ai soci delle cooperative edilizie a proprietà indivisa; alloggi sociali; coniuge separato; alloggi delle forze armate, comma 2 art. 13 del D.L. 201/2011);
- viene ridotta la base imponibile dei terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP, in quanto il moltiplicatore da applicare al reddito dominicale passa da 110 a75;
- c) sono stati esonerati dall'imposta i cosiddetti beni merce, ossia i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, comma 9 bis art. 13 del D.L. 201/2011;
- d) sono divenuti esenti i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, comma 708 art. 1 L. 147/2013;

RICHIAMATI i comma 6, 7 9, 10 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011;

RICHIAMATE INOLTRE, la lettera f) del comma 380 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 la quale prevede che è riservato allo stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. n. 201/2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato art. 13 e la lettera g) del comma 380 dell'art. 1 della L. n. 228/2012 che stabilisce che i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato art. 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

RICHIAMATI in particolare i commi 676 e 677 della L. n. 147/2013 come modificati dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 16/2014 convertito in L. n. 68/2014;

ATTESO quindi che i comma su menzionati impongono un limite alla facoltà dell'ente di stabilire le aliquote TASI e le aliquote IMU e crea una relazione tra le stesse;

CONSIDERATO che la base imponibile è la medesima sia per la determinazione dell'Imposta Municipale Propria che per la tassa sui servizi;

VISTA la deliberazione di C.C. n. 15 del 08.09.2014 con la quale sono state fissate le seguenti aliquote TASI per l'anno di imposta 2014:

Abitazione principale e pertinenze (esenti ai fini IMU)

2,50 per mille

Beni merce di imprese costruttrici (esenti ai fini IMU)

2,50 per mille

Immobili strumentali all'attività agricola (esenti ai fini IMU)

1,00 per mille

Abitazione principale e pertinenze cat. A1/A8 e A/9

1,00 per mille

Altri fabbricati e aree edificabili

0,00 per mille

Ritenuto necessario, al fine di perseguire gli equilibri di bilancio avvalersi della facoltà stabilita dalle disposizioni normative su indicate, modificando le aliquote del tributo di cui all'art. 6 e 7 del D.L. 201/2011;

Ritenuto opportuno avvalersi altresì della facoltà prevista dalla lettera g) del comma 380 dell'art. 1 della L. n. 228/2012, che consente ai comuni la facoltà di aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo del citato articolo 13 del D.L. n. 201/2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

Ritenuto opportuno al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti stabilire che gli immobili tassati ai fini dell'IMU non venissero ulteriormente tassati con la TASI (ad eccezione dell'abitazione principale e relative pertinenze accatastate nelle categorie A/1, A8 e A/9) per evitare il duplicarsi di scadenze e di pagamenti;

VISTI:

- a) l'art. 172, comma 1, lettera e) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53 comma 16, della L. n. 388/2000, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della L. n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'art. 1, comma 169, della L. n. 296/2006 (finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

CONSIDERATO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

RITENUTO OPPORTUNO revocare la delibera di G.C. n. 35 del 03.03.2014 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU 2014" – ANNO 2014";

VISTI:

- il decreto del Ministero dell'interno del 19 dicembre 2013 (G.U. n. 302 in data 27 dicembre 2013), con il quale è stato prorogato al 28 febbraio 2014 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'esercizio 2014, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 267/2000;
- il decreto del Ministero dell'interno del 13 febbraio 2014 (G.U. n. 43 in data 21 febbraio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 aprile 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 29 aprile 2014 (G.U. n. 99 in data 30 aprile 2014), con il

- quale è stato ulteriormente prorogato al 31 luglio 2014 il termine di cui sopra;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 18 luglio 2014 (G.U. n. 169 in data 23 luglio 2014), con il quale è stato ulteriormente prorogato al 30 settembre 2014 il termine di cui sopra;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, nonché il parere favorevole di regolarità contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario resi ai sensi dell'art. 49 primo comma e 147-bis del D.Lgs 267/2000;

ACQUISITO agli atti il parere favorevole dell'organo di revisione economico-finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), n. 7, del D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO l'esito della votazione espressa nei modi di legge, per come di seguito specificata:

Presenti n°	Votanti n°	Astenuti n°	Voti favorevoli	Voti contrari
12	12		8	4
				(Candelori, Di Sabatino,
				Pelliccioni, Farinelli)

DELIBERA

- 1) DI REVOCARE la delibera di G.C. n. 35 del 03.03.2014 avente ad oggetto "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA "IMU 2014" ANNO 2014";
- 2) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 3) DI DETERMINARE per l'anno 2014 le seguenti Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria "IMU" anno 2014:
 - ALIQUOTA 5 per mille con detrazione di € 200,00 (abitazione principale nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, e relative pertinenze);
 - ALIQUOTA 10,6 per mille (tutti gli altri immobili comprese aree edificabili);
- 4) DI DARE ATTO che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013;
- 5) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
- 6) DI DARE ATTO che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

7) DI DARE MANDATO al responsabile dell'area di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3 del D.Lgs. n. 360/1998;

DI DICHIARARE, con separata votazione espressa nei modi di legge: n. 8 favorevoli, contrari n. 4 (Candelori, Di Sabatino, Pelliccioni, Farinelli), su n. 12 consiglieri presenti e votanti, dichiara il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267/2000

F-TO- FAVOREVOLE II Responsabile del Servizio Annunziata Ferri



COMUNE DI SANT'OMERO

PROVINCIA DI TERAMO

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmanto a termini di legge

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Avv. LUZII ANDREA

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione n. 23 Pretorio del Comune in data 2 3 0 1 2014 del D. Lgvo n. 267/2000 art. 124 del 30/09/2014 viene pubblicata all'Albo e che vi rimarra' per 15 giorni consecutivi, ai sensi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA

Sant'Omero Iì,2 3 0 T T 2014	PROT. N. 10026					
La presente delibera il giorno stesso della pubblicazione viene inviata						
AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI PER ELENCO ART. 125 D. Lgvo n. 267/2000 ALBO	67/2000 IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA					
La presente copia composta dan. 4 fogli e n. 4 facciar all'originale esistente presso questo ufficio	te e di n allegati è conforme IL SEGRETARIO COMUNALE Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA					
ESITO DI ESECUTIVITA'						
La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza dei termini, di cui all'art. 134, comma 4°, D Lgvo n. 267 del 18 perche' resa immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.	Lgvo 267/2000 IL SEGRETARIO COMUNALE					
	F.to Dott.ssa SCARPONE MARIA GRAZIA					

.

30/09/2014

Atto del Consiglio del

n. 23